



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 06 del 05/01/2023 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 del 29 Dicembre 2022

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2021.

Il giorno Ventinove del mese di Dicembre 2022, alle ore 11,06 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere		SI
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere		SI
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere		SI
11	Enrico	TISEO	Consigliere		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott.ssa Assunta DI MATTEO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2021.

Il Sindaco, in prosecuzione di seduta, introduce il punto all'ordine del giorno indicato in oggetto ed illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Nessuno dei consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto il Sindaco invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione della proposta e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- **CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P.:

- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c.1);

- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata;

- le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 20);

- devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (soglia così rideterminata ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

-le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- **VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi della Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A., unica società partecipata dall'Ente, e tenuto conto:

a) del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata;

b) della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2021 con la quale è stata effettuata l'ultima ricognizione annuale delle società partecipate del Comune;

- **VISTO:**

- le allegate schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni del comune, per la revisione periodica delle partecipazioni e per il censimento dei rappresentanti dell'amministrazione presso organi di governo, società e enti partecipati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- l'allegata relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria delle partecipazioni, redatta dal Responsabile del settore economico-finanziario;

- **DATO ATTO** che sussistono le motivazioni ed i presupposti per non alienare e mantenere senza interventi la partecipazione detenuta con la Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A.;

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 6 del 09/12/2022 (prot. n. 08/E del 12/12/2022), ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto la lettera A);

- **VISTI:**

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

- il vigente Statuto Comunale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti nr. 6 – votanti nr. 6.

Con nr. 6 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di ritenere che le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del **31 dicembre 2021**, accertandole come da allegate schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni del comune, per la revisione periodica delle partecipazioni e per il censimento dei rappresentanti dell'amministrazione presso organi di governo, società e enti partecipati, che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberazione;

3) Di dare atto che sussistono le motivazioni ed i presupposti per non alienare e mantenere senza interventi la partecipazione detenuta con la Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A.;

4) Di trasmettere la presente deliberazione:

- a. alla suddetta società partecipata dal Comune;
- b. al MEF – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- c. alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 (pec: laio.controllo@corteconticert.it).

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti nr. 6 – votanti nr. 6.

Con nr. 6 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2021.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 22/12/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 22/12/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 22/12/2022.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 09/12/2022

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere.

Situazione al 31 dicembre 2021

- **VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- **CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P.:

- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c.1);

- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata;

- le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 20);

- devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (soglia così rideterminata ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- **VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi della Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A., unica società partecipata dall'Ente, e tenuto conto:

a) del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata;

b) della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2021 con la quale è stata effettuata l'ultima ricognizione annuale delle società partecipate del Comune;

- **DATO ATTO** che sussistono le motivazioni ed i presupposti per non alienare e mantenere senza interventi la partecipazione detenuta con la Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A.;

- **VISTI:**

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;


L'organo di revisione del comune di Pignataro Interamna

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione della proposta relativa "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2021"

Pignataro Interamna, _09/12/2022.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giuseppe Russo



COMUNE di PIGNATAROINTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA al 31/12/2021**
(art. 24 D. Lgs. 175 del 2016)

RELAZIONE

a supporto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "*REVISIONE ORDINARIA AL 31/12/2021 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA (FR) AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016*".

1 Il quadro normativo.

1.1 – Finalità della ricognizione.

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Tale revisione straordinaria si affianca alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, prevista annualmente dall'art. 20.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2, dell'art. 4, del TUSP in quanto non di interesse per il Comune in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale.

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali.

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del D.L. n. 223 del 04/07/2006.

L'ambito nel quale gli enti locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni e servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipati, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità, sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipati o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse.

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d) il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi ad oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
 - la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
 - servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazione aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazione pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità.

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art.4, commi 1, 2,3 del TUSP, ma è necessario che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2 – Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

Al 31/12/2021 l'unica partecipazione detenuta dal Comune resta quella della società AMBIENTE FROSINONE SPA (SAF S.p.a.), non avendo l'ente nel corso dell'esercizio posto in essere acquisti o alienazioni o quote di società.

2.1 – Analisi della SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA (SAF S.p.A.)

Dati identificativi

- Codice fiscale: 90000420605
- P.IVA: 01549380606
- Capitale sociale: **€. 965.520,00**
- Forma giuridica: Società per Azioni
- Settore di attività prevalente (ATECO): 382109
- Oggetto dell'attività: gestione impianto di trattamento dei r.s.u. e r.s.a.u.
- Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,09%
- Numero dei dipendenti medi anno **2021**: 101
- Numero amministratori: 3

	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.114.565	22.161.838	25.395.386
A5) Altri ricavi e proventi	3.834.655	3.537.877	2.432.960

La Società Ambiente Frosinone S.P.A. è composta dai Comuni della provincia di Frosinone e l'Amministrazione Provinciale, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione residente. Il suo scopo è ricevere i rifiuti prodotti dai Comuni, provvederne allo smaltimento ed al recupero. Attraverso la sua attività la Saf ha evitato ogni emergenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Frosinone, supportando con i propri servizi anche altre province del Lazio. Con i ricavi vengono realizzati investimenti tecnologici per disporre di nuovi impianti, più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione. Tale attività integrano quelle espressamente indicate dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 175/2016.

L'analisi degli ultimi bilanci della S.A.F. S.p.A. evidenzia i seguenti risultati d'esercizio:

Anno	2021	2020	2019	2018	2017
Risultato di esercizio	85.278	-651.246	-372.437	1.215.723	-927.322

Gestione Anno 2021

Dalla relazione sulla gestione (art.2428 c.c.) si rileva quanto segue:

- il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi, è pari a €. 4.224.854, ed è rappresentato da:
 - capitale sociale €. 965.520, composto da n. 120.690 azioni ordinarie di €. 8,00 cad.;
 - riserva legale €. 24.138,00;
 - riserva Straordinaria €. 3.801.163,00 comprensiva di €. 616.304,00 riferita alla riserva indisponibile ex lege n. 126/2020, costituita nell'esercizio 2020 a seguito della sospensione degli ammortamenti, mediante utilizzo parziale della riserva straordinaria. Conseguentemente, il saldo netto di tale riserva ammonta a €. 3.184.859,00;
 - utile dell'esercizio €. 85.278,00.

Dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio 2021 si rileva che:

- la struttura del capitale investito evidenzia una parte significativa composta da attivo circolante pari a €. 41.291.513,00;
- i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a €. 6.252.698,00;
- le rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in €. 1.174.828,00;
- crediti nei confronti della clientela €. 26.024.456,00, la maggior parte è considerata esigibile nell'arco di un esercizio (a garanzia della solvibilità soccorre la qualifica di Ente pubblico dei clienti e quindi una bassa percentuale delle insolvenze);
- il bilancio presenta un importo della passività a breve termine pari a €. 33.939.923,00, rappresentate principalmente da esposizione nei confronti dei fornitori per €. 11.471.947,00 e delle banche per €. 2.473.772,00;
- il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l'attivo circolante e il passivo a breve, risulta pari a €. 3.880.208,00 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine;
- escludendo dall'attivo circolante le rimanenze finali e le immobilizzazioni destinate alla vendita si ottiene un valore pari a €. 2.705.380. Se confrontiamo tale valore con il passivo a breve notiamo la buona struttura patrimoniale della società. Infatti gli impegni a breve termine sono interamente coperti da denaro in cassa e da crediti a breve termine verso i clienti.

Conclusioni.

Per quanto sopra esposto ed esaminato si ritiene che la ricognizione annuale al 31/12/2021 della partecipata Società Ambiente Frosinone S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, posso concludersi con il mantenimento senza interventi confermando l'ultima ricognizione approvata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/10/2022.

Dalla sede comunale, in data 22/12/2022.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dot. Benedetto Marro

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **05/01/2023**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **05/01/2023**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **05/01/2023**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

